

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.e i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n.3 recante "Riforma del Sistema regionale e locale" e ss.mm.;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n.41 recante "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n.4 recante "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del Piano di Tutela delle Acque";
- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1793 del 3 novembre 2008 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico";

Premesso che:

- l'art.21 del Regolamento Regionale n.41/01 dispone:

"1. Fermo restando quanto disposto da norme speciali, la durata della concessione non può essere superiore a trenta anni ovvero a quaranta anni per l'uso irriguo ed è determinata in relazione all'uso della risorsa, alla portata concessa, alla tipologia delle opere di presa, distribuzione e restituzione.

2. Con direttiva regionale sono individuati i parametri in relazione ai quali viene determinata la durata della concessione, anche sulla base delle previsioni del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque e dei

Piani territoriali di coordinamento provinciale. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata viene determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare." ;

- l'art.47 del medesimo R.R. n.41/01 stabilisce, nelle more dell'emanazione della direttiva di cui al citato art. 21 che tutte le concessioni ed autorizzazioni, fossero rilasciate o rinnovate per una durata non superiore all'anno 2005;
- il comma 3 dell'art.3 del Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del Piano di Tutela delle Acque", recita "Fino all'adozione della direttiva di cui all'articolo 21, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41 del 2001, che stabilisce la durata delle concessioni in funzione dell'uso nel rispetto delle previsioni del Piano di tutela delle Acque, tutte le concessioni sono rilasciate o rinnovate per una durata non superiore al 31 dicembre 2015." ;

Considerato che con la presente deliberazione si intende fornire, in prima battuta e per quanto attiene l'uso idroelettrico, i parametri in relazione ai quali viene determinata la durata della concessione;

Valutato in proposito che:

- il comma 1, art.12 del D.Lgs. 79/99, così come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, dispone che le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico, già in essere, debbano essere assegnate a seguito di una gara ad evidenza pubblica e possano essere rilasciate/rinnovate "...per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata ...";
- il medesimo comma 1 stabilisce, altresì, all'ultimo capoverso che "La gara è indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalità e durata";

Valutato inoltre:

- che il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, definisce il nuovo sistema di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche per i nuovi impianti;

- che ai sensi del sopracitato Decreto (Allegato 1) la durata degli incentivi, rapportata alla vita utile dei nuovi impianti per il settore idroelettrico è così stabilita:

Tipologia	Potenza (kW)	Vita utile (anni)
Ad acqua fluente	1 < potenza ≤ 20	20
	20 < potenza ≤ 500	20
	500 < potenza ≤ 1000	20
	1000 < potenza ≤ 10000	25
	potenza > 10000	30
A bacino o a serbatoio	1 < potenza ≤ 10000	25
	potenza > 10000	30

Ritenuto:

- che in caso di concessione di nuovo impianto possa utilizzarsi quale parametro indicativo della vita utile e dunque della durata consona per l'impianto, quello stimato a livello statale con riferimento alla concessione degli incentivi per la produzione di energia rinnovabile;
- che in caso di rinnovo degli impianti, oltre alla distinzione tra grandi e piccole derivazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del TU n. 1775/1933, sia da considerarsi quale parametro guida il costo previsto in funzione degli interventi ritenuti necessari per la prosecuzione dell'attività dell'impianto e dunque per il rinnovo del titolo;

Considerato che ai sensi della DGR 1793/08 le derivazioni ad uso idroelettrico potranno prevedere la realizzazione di nuove opere di sbarramento sul corpo idrico derivato solo qualora tali opere risultino necessarie per la difesa idraulica e siano ricomprese tra le opere programmate dalle amministrazioni competenti;

Ritenuto pertanto di definire la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico così come di seguito riportato:

- nuove derivazioni con potenza nominale superiore a 10.000 kW: trent'anni;
- nuove derivazioni con potenza nominale superiore a 1.000 kW ed inferiore o uguale a 10.000 kW: venticinque anni;
- nuove derivazioni con potenza nominale inferiore o uguale a 1.000 kW: vent'anni;
- rinnovi di grandi derivazioni: da venti a trent'anni, con determinazione sulla base dei costi degli interventi che verranno ritenuti necessari per la prosecuzione dell'attività e dunque per il rinnovo del titolo;

f) rinnovi di piccole derivazioni: vent'anni;

Ritenuto, altresì, che qualora l'impianto idroelettrico utilizzi risorsa già concessa per altro diverso uso, ovvero sia in regime di sottensione parziale ai sensi dell'art.29, comma 2 del R.R. 41/01, sia opportuno, in concreto, fissare la durata della concessione in sottensione allineandola con quella della concessione sottesa, ove il divario tra le due durate sia comunque compatibile con l'entità degli investimenti da effettuare;

Dato atto che con successivo atto verranno dettati i parametri in relazione ai quali viene determinata la durata della concessione per gli altri usi, anche sulla base della pianificazione regionale e provinciale in materia di risorsa idrica, così come previsto dall'art.21 del R.R. 41/2001;

Dato atto, altresì che:

- ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 152/06 per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio idrico l'autorità concedente, ovvero nello specifico la Regione, può disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, alle concessioni di derivazione in essere, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- la Direttiva 2000/60/CE prevede tre distinti orizzonti temporali (2015, 2021 e 2027) per la verifica del mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i diversi corpi idrici individuati nei Piani di Gestione dei Bacini Idrografici;
- ai sensi dell'art.33 del R.R. 41/01 "La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.";
- come riportato all'art.22 del già citato R.R. 41/01 tra le cause che determinano il diniego vi è l'incompatibilità del prelievo con la pianificazione di settore tesa alla tutela e risanamento della risorsa idrica;

Ritenuto opportuno stabilire che prima delle scadenze temporali soprarichiamate debba essere effettuata una verifica delle concessioni in relazione all'incidenza delle stesse sullo stato del singolo corpo idrico e, qualora si ritenga che lo stato inferiore al buono possa essere influenzato dall'entità e dalle modalità delle derivazioni, si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal disciplinare ovvero alla revoca dell'atto concessorio;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1222 del 4 agosto 2011;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale;

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per le motivazioni indicate in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate

1. di stabilire per le derivazioni ad uso idroelettrico le seguenti durate massime:
  - a) nuove derivazioni con potenza nominale superiore a 10.000 kW: trent'anni;
  - b) nuove derivazioni con potenza nominale superiore a 1.000 kW ed inferiore o uguale a 10.000 kW: venticinque anni;
  - c) nuove derivazioni con potenza nominale inferiore o uguale a 1.000 kW: vent'anni;
  - d) rinnovi di grandi derivazioni: da venti a trent'anni, con determinazione sulla base dei costi degli interventi che verranno ritenuti necessari per la prosecuzione dell'attività e dunque per il rinnovo del titolo;
  - f) rinnovi di piccole derivazioni: vent'anni;
2. di stabilire che qualora l'impianto idroelettrico utilizzi risorsa già concessa per altro diverso uso, ovvero sia in regime di sottensione parziale ai sensi dell'art.29, comma 2 del R.R. 41/01, sia opportuno, in concreto, fissare la durata della concessione in sottensione allineandola con quella della concessione sottesa, ove il divario tra le due durate sia comunque compatibile con l'entità degli investimenti da effettuare;
3. di dare atto che con successivo atto verranno dettati i parametri in relazione ai quali viene determinata la durata della concessione per gli altri usi, anche sulla base della pianificazione regionale e provinciale in materia di risorsa idrica così come previsto dall'art.21 del R.R. 41/2001;
4. di stabilire che le concessioni di derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati ai sensi della medesima Direttiva al 2015, 2021 e al 2027;

5. di stabilire che, qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi di cui al punto precedente, si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ovvero alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
6. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.